



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>43</u>	del <u>16 FEB 2024</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWuK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.	
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="AG"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

43

Riunione del

16 FEB. 2024**VISTA**

la nota dell'11 febbraio 2024 con la quale la Federazione Italiana Wushu Kung Fu ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali, deliberato dal Consiglio Federale in data 10 febbraio 2024 con provvedimento n. 25/24;

**RILEVATO**

che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto ed al Regolamento Organico federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali della Federazione Italiana Wushu Kung Fu, deliberato dal Consiglio Federale in data 10 febbraio 2024 con provvedimento n. 25/24.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

### ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto federale, il presente regolamento disciplina le modalità di riunione del consiglio federale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu (d'ora in poi denominata come FIWuK) laddove si tengano in modalità telematica.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle riunioni del consiglio di presidenza e dei comitati regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 36 dello statuto federale.

### ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", "riunioni telematiche", "riunione telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali elencati al precedente articolo 1, per le quali è prevista la possibilità dei componenti l'organo collegiale partecipino a distanza in un luogo "virtuale" definito "stanza virtuale del Consiglio".

### ARTICOLO 3 – REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni telematiche di cui ai punti precedenti presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;
  - b) intervento nella discussione;
  - c) scambio di documenti;
  - d) votazione.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della casella di posta elettronica anche certificata o di sistemi informatici di condivisione di file (*cloud*, ecc.).

### ARTICOLO 4 – MATERIE/ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. La riunione telematica può essere utilizzata dal consiglio federale per deliberare sulle materie di cui all'articolo 18, comma 4, lettere a), b), d), f), h), i) j), l), m), n), o), p), r) ed s).
2. Al consiglio di presidenza si applicano le previsioni di cui al precedente comma 1.
3. Per quanto riguarda i consigli regionali, la riunione telematica serve per svolgere tutte le attività, nessuna esclusa, inerenti all'oggetto delle competenze e funzioni dell'organo collegiale citato.

### ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle riunioni telematiche degli organi collegiali di cui al precedente articolo 1 deve essere inviata secondo i termini indicati dalle norme dello statuto federale e del regolamento organico.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. La documentazione in approvazione e le credenziali di accesso dello strumento telematico utilizzato dovranno essere inviati, a cura della Segreteria Generale, con gli strumenti telematici di cui al precedente articolo 3, comma 3, entro il giorno prima della riunione stessa.
4. In sede di convocazione le parti verranno informate che l'accesso alla riunione telematica comporterà l'accettazione della modalità di svolgimento in videoconferenza e verrà data anche informativa alle parti del dovere di tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse e a non divulgare tali dati a terzi nonché di collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla riunione.

### ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE TELEMATICHE

1. Per lo svolgimento delle riunioni telematiche l'organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità delle riunioni telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni ordinarie:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) partecipazione della maggioranza dei componenti dell'organo collegiale (*quorum strutturale*).
  - c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum funzionale*). Le delibere dovranno indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali



astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

3. La sussistenza di quanto indicato alle precedenti lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.
5. Per le espressioni di voto nominale delle riunioni in modalità telematica, il segretario prenderà nota delle medesime, che potranno essere formulate:
  - a) sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità e di integrità;
  - b) per espressione diretta durante la videoconferenza attraverso appello nominale dei presenti;
  - c) Le votazioni delle sedute degli organi collegiali potranno eccezionalmente svolgersi anche in modalità asincrona limitatamente alla fase di votazione e approvazione. In tal caso, il Presidente dichiarerà, durante la riunione telematica, l'apertura delle votazioni, con indicazione dell'ora di inizio e fine della votazione. Il voto non espresso, o non espresso nei termini indicati, varrà come astensione dal voto. Le espressioni di voto dovranno essere allegate al verbale della seduta.
6. Della riunione telematica dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale secondo le norme dello statuto federale e del regolamento organico.

#### ARTICOLO 6 – NORME FINALI

1. I componenti degli organi collegiali, con la partecipazione alle riunioni oggetto del presente regolamento, dovranno mantenere assoluta riservatezza sui dati personali e sensibili relativi a qualsiasi soggetto cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni normative federali.
3. Il presente regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

\_\_\_\_\_ FINE \_\_\_\_\_